

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 4556.

Programma e procedura per l'acquisizione di un parco progetti in tema di ottimizzazione del sistema energetico nonché approvazione dello schema provvisorio di accordo volontario territoriale Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 4556.

Recepimento degli indirizzi espressi dal coordinamento degli assessori alla sanità delle Regioni e delle Province autonome in materia di inquadramento degli specialisti ambulatoriali Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 4728.

Programma di attività ai sensi della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 4773.

Regolamento (CE) 950/97 (ex 2328/91), Titolo 2° e 3° articolo 11. Modifica all'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 4095 del 21 luglio 1999 pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 24 del 30 agosto 1999 Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° settembre 1999, n. 1209.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. «Assistenza e Lavoro società cooperativa sociale integrata a r.l.» con sede in Antrodoco (Rieti) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 1999, n. 1217.

Comune di Ciampino (Roma). Proroga della efficacia del piano di zona per l'edilizia economica e popolare «Casablanca». Legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 9 (Deliberazione consiliare n. 136 del 4 dicembre 1998) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 1233.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Piccola società cooperativa sociale a r.l. «Il Caleidoscopio» con sede in Roma. (F. 354) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 1234.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. «Nuovi Orizzonti» con sede in Monte San Giovanni Campana (Frosinone). (F. 367) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 1235.

Integrazione del decreto n. 1422/1993 con la identificazione dell'ente «Parco naturale dei monti Simbrini» tra gli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi della legge regionale 20 aprile 1991, n. 19 Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 1236.

Modificazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1422/1993 con la cancellazione dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio (IRSPER) dall'elenco degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 1237.

Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 1238.

Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 1239.

Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1999, n. 1240.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Azzurra 2000 con sede in Sonnino (Latina). (F. 383) Pag. 20

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO DEL TURISMO E DELLO SPORT 2 agosto 1999, n. 453.

Agenzia di viaggi e turismo «Caere Viaggi», filiale in Ladispoli, via Taranto n. 1/c. Revoca autorizzazione decreto Presidente Giunta regionale n. 1678 del 23 settembre 1991 in applicazione dell'art. 25 della legge regionale 63/84, Pag. 21

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT.

Determinazione 5 agosto 1999, n. 47, concernente: Legge regionale 10 novembre 1998, n. 49. Iscrizione all'albo regionale istituito con deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 1999 n. 633 delle associazioni di cittadini di altre regioni presenti nel territorio laziale Pag. 21

DIPARTIMENTO SCUOLA, FORMAZIONE E POLITICHE PER IL LAVORO.

Determinazione 30 luglio 1999, n. 32, concernente: Rettifica parziale deliberazione Giunta regionale n. 759 del 26 febbraio 1999 concernente: «P.O. 94003214, Ob. 4. Attuazione Docup, decisione n. 3152 del 21 dicembre 1994, annualità 1999. Regolamenti CEE n. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi Obiettivo 4, Asse 2. Impegno L. 13.756.300.399, bilancio 1999, I scadenza 1999. Costo totale L. 17.066.625.498» Pag. 22

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 6 AGO. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' - 6 AGO. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS


ASSENTI: DONATO - HERMANIN - LUCISANO - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 4614

Recepimento degli indirizzi espressi dal

OGGETTO

Coordinamento degli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Provincie autonome in materia
di inquadramento degli specialisti ambulatoriali.



OGGETTO: Recepimento degli indirizzi espressi dal Coordinamento degli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome in materia di inquadramento degli specialisti ambulatoriali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTO l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che pone a carico delle regioni l'onere di individuare aree di attività specialistiche con riferimento alle quali inquadrare gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a 29 ore settimanali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e che a tale data non avessero superato 55 anni di età;

CONSIDERATO che le rilevanti problematiche connesse all'applicazione della citata disposizione avevano indotto lo stesso Ministero della Sanità a costituire apposito gruppo di lavoro invitando, nel contempo, le regioni a soprassedere provvisoriamente in ordine all'adozione di provvedimenti riguardanti la materia di che trattasi;

CONSIDERATO che l'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è nuovamente intervenuto in materia di inquadramento degli specialisti convenzionati dando soluzione a diverse questioni poste dalla disciplina prevista dal già citato art. 34 della legge n. 449/97;

OSSERVATO, inoltre, che in merito è intervenuto anche il coordinamento degli Assessori della sanità delle regioni e delle province autonome elaborando apposito documento contenente i principi in tema di inquadramento degli specialisti ambulatoriali;

CONSIDERATO quanto indicato nel documento di cui al precedente punto anche al fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio nazionale con riserva di assumere i successivi atti ritenuti necessari;

all'unanimità

DELIBERA



1. di individuare annualmente le aree di attività specialistica per l'inquadramento in ruolo degli specialisti ambulatoriali privilegiando le aree di assistenza domiciliare e di dimissione protetta;
2. di riservare il passaggio in ruolo agli specialisti ambulatoriali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 34 della L. 449/97 che chiedono di essere inquadrati conservando agli stessi la facoltà di optare in via cautelativa per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ENPAM entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 448/98;
3. di consentire agli specialisti che in possesso dei requisiti non optassero per l'inquadramento la continuazione del rapporto convenzionale in essere dando contemporaneamente mandato alle Aziende con le quali sono in essere i rapporti convenzionali di procedere alla progressiva riduzione delle ore di convenzione specialistica tenendo conto della definizione delle dotazioni organiche;

4. di riconoscere agli specialisti, inquadrati nel 1° livello dirigenziale, le disposizioni di cui al comma 1 art. 34 L. 449/97 per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto nazionale dei dipendenti e al comma 13 dell'art. 72 della L. 448/98 per quanto si riferisce al trattamento di quiescenza, laddove non sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 13 sopra richiamato;
5. gli specialisti che abbiano già prodotto la domanda per il passaggio in ruolo possono ritirarla conservando il rapporto convenzionale in atto;
6. la verifica dell'attività degli specialisti si dovrà basare su specifici indicatori di produttività che tengono conto della riduzione dei tempi di attesa e del recupero all'interno dell'Azienda della proporzione di prestazioni attualmente erogata da soggetti extra-aziendali;
7. per gli anni 1998 e 1999, per accedere al giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 34, legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono individuate le aree di attività specialistica così come alla deliberazione n. 292 dell'11 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
8. l'inquadramento del personale interessato sarà disposto alla stregua dei principi contenuti nel documento medesimo previo espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia cui si fa generale rinvio per tutto quanto qui non previsto;
9. impegnare le Aziende sanitarie locali a fornire gli ulteriori dati occorrenti offrendo, attraverso i competenti servizi, la collaborazione che sarà richiesta;

L'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute curerà il seguito di competenza del presente atto ed emanerà gli indirizzi eventualmente ritenuti necessari al fine di consentire il superamento delle forme di assistenza specialistica convenzionata in essere nei termini stabiliti dalla norma.

La presente deliberazione sarà comunicata alle Aziende sanitarie locali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

